



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2024

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TESTO RAFFRONTATO
DEI SOLI ARTICOLI MODIFICATI
CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN ADOZIONE DEFINITIVA**

SERVIZIO URBANISTICA

Trento, aprile 2025

PRG - Variante 2024

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TESTO RAFFRONTATO

Modifiche agli articoli e ai testi

Modifiche all’articolo 3 - Definizioni, indici urbanistico – edilizi, parametri e prescrizioni contenuti esclusivamente nel PRG

In accoglimento della richiesta del Servizio Edilizia pubblica, il comma 4.4 viene modificato con l’inserimento, dopo le parole “*anche con il consenso del proprietario finitimo.*”, del nuovo testo “*Tali disposizioni non si applicano alle opere pubbliche e ai perimetri fra le medesime aree omogenee.*”.

Il comma 6 al punto 6.4. ALTRE AREE, viene modificato con l’inserimento nell’elenco delle zone, dopo la zona “H1 - zone destinate a servizi privati”, della nuova zona “H3 - zone destinate a parcheggi privati”.

Modifiche all’articolo 3 introdotte in adozione definitiva

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento nel parere n. 4/2025 del 27 febbraio 2025 espresso ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della L.P. 04.08.2015, n. 15, ha prospettato la seguente osservazione:

“*art. 3 “Definizioni, indici urbanistico – edilizi, parametri e prescrizioni contenuti esclusivamente nel PRG”*

La presente variante interviene precisando i contenuti dell’art. 3 “Definizioni, indici urbanistico – edilizi, parametri e prescrizioni contenuti esclusivamente nel PRG” delle NTA.

Lo fa a partire dall’articolo vigente che contiene disposizioni inerenti le distanze dalle destinazioni di zona, quali scelta comunale integrativa alle disposizioni provinciali in materia di distanze (allegato 2 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010) che attengono invece le distanze tra edifici, edifici e confini, terrapieni/muri da edifici. Il comma 4.4 vigente reca la specifica disciplina per le zone F, G ed E, andando ad introdurre la misura di distanza dal limite della destinazione di zona che viene a qualificarsi al pari di un confine. Il testo di nuova introduzione aggiunge: “Tali disposizioni non si applicano alle opere pubbliche e ai perimetri fra le medesime aree omogenee”. La relazione illustrativa indica la modifica apportata, in assenza di un ragionamento che provi a declinare gli effetti e ragionare sull’applicabilità. Non è quindi possibile comprendere la riflessione che ha sostenuto la scelta del testo che il Comune introduce, né l’effetto atteso; risulta così difficile guidare il Comune verso un perfezionamento. Data lettura del testo in assenza di indicazioni, si esprimono perplessità in ragione delle quali si chiede un chiarimento. Si pone l’esempio delle zone F, deputate ad ospitare interventi pubblici e di pubblico interesse. La prima parte del periodo di nuova introduzione, pare funzionale a rendere non applicabile la disciplina che il Comune ha introdotto per le zone F. Si chiede quindi perché non si sia sfilato il richiamo generale alla zona F, anziché aggiungere un periodo che lo rende non efficace. Inoltre il nuovo periodo non trova riferimento entro le destinazioni di zona – contenuto proprio dello strumento urbanistico a cui la disciplina è riferita – bensì entro tipi di intervento (opere pubbliche) che non sono disciplinate dal PRG. Si ricorda infatti che al PRG spetta ai sensi dell’art. 24 della l.p. 15/2015 il dimensionamento e l’individuazione dei servizi di livello locale e quindi delle correlate zone, non la disciplina per specifici tipi di interventi (opere pubbliche). Pertanto si invita il Comune a riferire le proprie scelte alle destinazioni di zona. Lo stesso periodo poi pare riferire l’esclusione dell’applicazione alle ulteriori zone omogenee che l’articolo considera (le zone G e le zone E). Le zone E sono destinate ad interventi privati e non pubblici; non è quindi chiara la scelta.

Sempre con riferimento alle zone E, la relazione non chiarisce come la modifica sia stata ritenuta riferibile alla variante per opere pubbliche. Infine, nella seconda parte del periodo riferita “ai perimetri fra le medesime aree omogenee” non pare chiaro a quali zone si faccia riferimento e a quale fine. Tale parte del periodo pare produrre effetti anche tra zona E e zona E.

In conclusione, riconoscendo che il Comune sta intervenendo innovando un contenuto in parte già presente nello strumento urbanistico che già si configura come disciplina che va oltre le Disposizioni provinciali in materia di distanze si ritiene che il contenuto possa essere mantenuto, ma che vada riformulato nei limiti dei contenuti propri del PRG ed assicurando una locuzione che possa essere di più chiara applicabilità.”

In accoglimento di tale osservazione la norma in oggetto è stata modificata integrando la modifica normativa introdotta in adozione preliminare al comma 4.4 nel modo seguente “Tali disposizioni non si applicano alle costruzioni previste all’interno delle zone F, e G e ai perimetri fra le zone omogenee comprese nei raggruppamenti “Aree per servizi e attrezzature” e “Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive”, come elencate all’art. 30 delle presenti norme”.

Il testo del comma 6.4 non è stato oggetto di modifica in adozione definitiva.

Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 in adozione preliminare (testo evidenziato in grassetto) e stralciato in adozione definitiva (testo barrato evidenziato in grassetto su sfondo grigio)	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 in adozione preliminare (testo evidenziato in grassetto) e introdotto in adozione definitiva (testo evidenziato in grassetto su sfondo grigio)
Art. 3 - Definizioni, indici urbanistico – edilizi, parametri e prescrizioni contenuti esclusivamente nel PRG (omissis) 4. Distanze 4.1. Per le distanze si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia, salvo quanto di seguito specificato. 4.1 bis. Ai fini delle distanze, l'altezza massima di zona corrisponde all'altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hf) misurata	Art. 3 - Definizioni, indici urbanistico – edilizi, parametri e prescrizioni contenuti esclusivamente nel PRG (omissis) 4. Distanze 4.1. Per le distanze si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia, salvo quanto di seguito specificato. 4.1 bis. Ai fini delle distanze, l'altezza massima di zona corrisponde all'altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hf) misurata	Art. 3 - Definizioni, indici urbanistico – edilizi, parametri e prescrizioni contenuti esclusivamente nel PRG (omissis) 4. Distanze 4.1. Per le distanze si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia, salvo quanto di seguito specificato. 4.1 bis. Ai fini delle distanze, l'altezza massima di zona corrisponde all'altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (Hf) misurata

in metri indicata per ogni singola zona. Nelle zone dove l'altezza è fissata in numero di piani, il valore dell'altezza massima di zona corrisponde a quello dell'altezza del fronte indicata per ogni singola zona. 4.2. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.3. All'interno delle aree produttive è prescritta una distanza minima di metri 8 misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i medesimi interventi la distanza minima degli edifici dai confini interni alle aree produttive è pari a metri 4. 4.4. Per le costruzioni previste all'esterno delle zone F e G e per le costruzioni previste sia all'interno che all'esterno delle zone E, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Fino alla data di approvazione dei relativi piani attuativi e della cessione al comune delle aree Ss – superfici destinate a servizi pubblici, per le costruzioni previste all'esterno delle zone C, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Non costituiscono confine i perimetri delle altre zone. 4.5. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.6. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.7. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.8. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.8 bis Ai fini delle distanze, ai “depositi attrezzi e legnaie” nonché agli “spazi comuni per il deposito biciclette”, agli “spazi per la raccolta dei rifiuti” localizzati all'esterno degli edifici e alle “strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione”, previsti dal Regolamento edilizio comunale, si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i “manufatti accessori”. 4.9. I tunnel permanenti devono rispettare le seguenti distanze minime: a) dai confini: metà dell'altezza con un minimo di 5 metri; b) dagli edifici residenziali esterni al lotto: 10 metri; c) dagli altri edifici: 6 metri misurati in ogni punto e in tutte le direzioni. I nuovi edifici devono rispettare una distanza minima dai tunnel permanenti esistenti di 6 metri, misurati in ogni punto e in tutte le direzioni. Per i tunnel temporanei non sono previste distanze minime. 4.10. Sono fatte salve eventuali specifiche previsioni contenute nelle norme di zona.	in metri indicata per ogni singola zona. Nelle zone dove l'altezza è fissata in numero di piani, il valore dell'altezza massima di zona corrisponde a quello dell'altezza del fronte indicata per ogni singola zona. 4.2. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.3. All'interno delle aree produttive è prescritta una distanza minima di metri 8 misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i medesimi interventi la distanza minima degli edifici dai confini interni alle aree produttive è pari a metri 4. 4.4. Per le costruzioni previste all'esterno delle zone F e G e per le costruzioni previste sia all'interno che all'esterno delle zone E, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Tali disposizioni non si applicano alle opere pubbliche e ai perimetri fra le medesime aree omogenee. Fino alla data di approvazione dei relativi piani attuativi e della cessione al comune delle aree Ss – superfici destinate a servizi pubblici, per le costruzioni previste all'esterno delle zone C, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Non costituiscono confine i perimetri delle altre zone. 4.5. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.6. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.7. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.8. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.8 bis Ai fini delle distanze, ai “depositi attrezzi e legnaie” nonché agli “spazi comuni per il deposito biciclette”, agli “spazi per la raccolta dei rifiuti” localizzati all'esterno degli edifici e alle “strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione”, previsti dal Regolamento edilizio comunale, si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i “manufatti accessori”. 4.9. I tunnel permanenti devono rispettare le seguenti distanze minime: a) dai confini: metà dell'altezza con un minimo di 5 metri; b) dagli edifici residenziali esterni al lotto: 10 metri; c) dagli altri edifici: 6 metri misurati in ogni punto e in tutte le direzioni. I nuovi edifici devono rispettare una distanza minima dai tunnel permanenti esistenti di 6 metri, misurati in ogni punto e in tutte le direzioni. Per i tunnel temporanei non sono previste distanze minime. 4.10. Sono fatte salve eventuali specifiche previsioni contenute nelle norme di zona.	in metri indicata per ogni singola zona. Nelle zone dove l'altezza è fissata in numero di piani, il valore dell'altezza massima di zona corrisponde a quello dell'altezza del fronte indicata per ogni singola zona. 4.2. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.3. All'interno delle aree produttive è prescritta una distanza minima di metri 8 misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i medesimi interventi la distanza minima degli edifici dai confini interni alle aree produttive è pari a metri 4. 4.4. Per le costruzioni previste all'esterno delle zone F e G e per le costruzioni previste sia all'interno che all'esterno delle zone E, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Tali disposizioni non si applicano alle costruzioni previste all'interno delle zone F e G e ai perimetri fra le zone omogenee comprese nei raggruppamenti “Aree per servizi e attrezzature” e “Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive”, come elencate all'art. 30 delle presenti norme. Fino alla data di approvazione dei relativi piani attuativi e della cessione al comune delle aree Ss – superfici destinate a servizi pubblici, per le costruzioni previste all'esterno delle zone C, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Non costituiscono confine i perimetri delle altre zone. 4.5. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.6. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.7. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.8. [abrogato con la Variante al PRG approvata con DGP n. 1503 del 4.10.2019] 4.8 bis Ai fini delle distanze, ai “depositi attrezzi e legnaie” nonché agli “spazi comuni per il deposito biciclette”, agli “spazi per la raccolta dei rifiuti” localizzati all'esterno degli edifici e alle “strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione”, previsti dal Regolamento edilizio comunale, si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i “manufatti accessori”. 4.9. I tunnel permanenti devono rispettare le seguenti distanze minime: a) dai confini: metà dell'altezza con un minimo di 5 metri; b) dagli edifici residenziali esterni al lotto: 10 metri; c) dagli altri edifici: 6 metri misurati in ogni punto e in tutte le direzioni. I nuovi edifici devono rispettare una distanza minima dai tunnel permanenti esistenti di 6 metri, misurati in ogni punto e in tutte le direzioni. Per i tunnel temporanei non sono previste distanze minime. 4.10. Sono fatte salve eventuali specifiche previsioni contenute nelle norme di zona.
--	---	--

(omissis) 6. Equiparazione Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, vale la seguente equiparazione tra le zone del piano regolatore generale del comune di Trento e la classificazione delle aree del D.M. 1444/1968. 6.1. <i>ZONE A - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone A del DM 1444/1968:</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico e documentario Aim - beni sottoposti agli artt. 10, 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a carattere puntuale e manufatti di interesse storico 6.2. <i>ZONE B - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone B del DM 1444/1968:</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive H2 - zone destinate a verde privato 6.3. <i>AREE PRODUTTIVE, corrispondenti alle zone D del DM 1444/1968:</i> D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D10 - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento 6.4. <i>ALTRE AREE:</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord D7 - zone terziarie e direzionali D7a - zone terziarie e direzionali speciali D7b - zone terziarie e direzionali sature D8, D8a, D8b, D8c - zone per esercizi alberghieri E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere	(omissis) 6. Equiparazione Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, vale la seguente equiparazione tra le zone del piano regolatore generale del comune di Trento e la classificazione delle aree del D.M. 1444/1968. 6.1. <i>ZONE A - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone A del DM 1444/1968:</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico e documentario Aim - beni sottoposti agli artt. 10, 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a carattere puntuale e manufatti di interesse storico 6.2. <i>ZONE B - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone B del DM 1444/1968:</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive H2 - zone destinate a verde privato 6.3. <i>AREE PRODUTTIVE, corrispondenti alle zone D del DM 1444/1968:</i> D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D10 - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento 6.4. <i>ALTRE AREE:</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord D7 - zone terziarie e direzionali D7a - zone terziarie e direzionali speciali D7b - zone terziarie e direzionali sature D8, D8a, D8b, D8c - zone per esercizi alberghieri E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere	(omissis) 6. Equiparazione Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, vale la seguente equiparazione tra le zone del piano regolatore generale del comune di Trento e la classificazione delle aree del D.M. 1444/1968. 6.1. <i>ZONE A - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone A del DM 1444/1968:</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico e documentario Aim - beni sottoposti agli artt. 10, 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a carattere puntuale e manufatti di interesse storico 6.2. <i>ZONE B - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone B del DM 1444/1968:</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive H2 - zone destinate a verde privato 6.3. <i>AREE PRODUTTIVE, corrispondenti alle zone D del DM 1444/1968:</i> D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D10 - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento 6.4. <i>ALTRE AREE:</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord D7 - zone terziarie e direzionali D7a - zone terziarie e direzionali speciali D7b - zone terziarie e direzionali sature D8, D8a, D8b, D8c - zone per esercizi alberghieri E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere
--	--	--

H1 - zone destinate a servizi privati L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili Aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso (Art. 68 bis delle N.d.A.) Ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, le aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico sono le zone F e G.0	H1 - zone destinate a servizi privati H3 - zone destinate a parcheggi privati L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili Aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso (Art. 68 bis delle N.d.A.) Ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, le aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico sono le zone F e G.	H1 - zone destinate a servizi privati H3 - zone destinate a parcheggi privati L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili Aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso (Art. 68 bis delle N.d.A.) Ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, le aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico sono le zone F e G.
--	---	---

Modifiche all'articolo 30 - Elenco delle zone

Il comma 1 viene modificato con l'inserimento nell'elenco delle "Aree per il verde e i servizi privati", dopo le zone "H2, H2. - zone destinate a verde privato", della nuova zona "H3 - zone destinate a parcheggi privati".
Il testo dell'articolo non è stato oggetto di modifiche in adozione definitiva.

Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 (testo evidenziato in grassetto). Testo non modificato in adozione definitiva.
Art. 30 - Elenco delle zone 1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee: <i>Aree di antico insediamento ed interesse culturale e ambientale</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico e documentario Aim - beni sottoposti agli artt. 10, 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a carattere puntuale e manufatti di interesse storico <i>Aree per la residenza e i relativi servizi</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive <i>Aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord <i>Aree disciplinate da disposizioni particolari</i> CU - Aree interessate da trasferimento di diritti edificatori APP – Aree e zone interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati PCC – Aree soggette a permesso di costruire convenzionato Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015 SRN - Aree con specifico riferimento normativo <i>Aree destinate prevalentemente alle attività economiche</i> D1a, D2a - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento e di nuovo impianto di livello provinciale D1b, D2c, - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento e di nuovo impianto di livello locale	Art. 30 - Elenco delle zone 1. Il territorio comunale è suddiviso in aree e zone omogenee: <i>Aree di antico insediamento ed interesse culturale e ambientale</i> Ais - insediamenti storici Acc - città consolidata Aie - aree, edifici e complessi edilizi isolati di interesse culturale storico artistico e documentario Aim - beni sottoposti agli artt. 10, 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio a carattere puntuale e manufatti di interesse storico <i>Aree per la residenza e i relativi servizi</i> B1 - zone edificate sature B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento B5, B6 - zone residenziali estensive <i>Aree destinate a nuovi complessi insediativi e ad interventi di riqualificazione urbana</i> C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord <i>Aree disciplinate da disposizioni particolari</i> CU - Aree interessate da trasferimento di diritti edificatori APP – Aree e zone interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati PCC – Aree soggette a permesso di costruire convenzionato Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015 SRN - Aree con specifico riferimento normativo <i>Aree destinate prevalentemente alle attività economiche</i> D1a, D2a - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento e di nuovo impianto di livello provinciale D1b, D2c, - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento e di nuovo impianto di livello locale

D2b, D2d - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento e di nuovo impianto di livello locale multifunzionale D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D7, D7b - zone terziarie e direzionali D7a, D7. -zone terziarie e direzionali speciali D8, D8a, D8b, D8c - zone per esercizi alberghieri D10, D10id - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento <i>Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive</i> E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive <i>Aree per servizi e attrezzature</i> F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere DI/RO – aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso <i>Aree per il verde e i servizi privati</i> H1, H1. - zone destinate a servizi privati H2, H2. - zone destinate a verde privato <i>Aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale</i> T01 - aree archeologiche a tutela 01 T02 - aree archeologiche a tutela 02 RNP,RL - riserve naturali provinciali e riserve locali ZSC - zone speciali di conservazione APF - aree di protezione fluviale - aree di protezione dei laghi - rete idrografica PTC - parco “delle Tre Cime e della Val di Gola” ARA - aree di recupero ambientale - aree di tutela ambientale e beni ambientali <i>Aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali</i> L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili <i>Aree di tutela per la sicurezza del territorio e degli insediamenti</i> (omissis)	D2b, D2d - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento e di nuovo impianto di livello locale multifunzionale D3 - zone produttive del settore secondario di riserva D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura D5 - zone commerciali esistenti e di completamento D7, D7b - zone terziarie e direzionali D7a, D7. -zone terziarie e direzionali speciali D8, D8a, D8b, D8c - zone per esercizi alberghieri D10, D10id - zona interportuale D11 - zone miste esistenti e di completamento <i>Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive</i> E1 - zone agricole di interesse primario E2 - zone agricole di interesse secondario E3 - zone agricole di particolare tutela E4 - zone a bosco E5 - zone a pascolo E6 - zone improduttive <i>Aree per servizi e attrezzature</i> F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano F2 - zone destinate alla viabilità F3 - zone destinate al sistema ferroviario F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo G - zone destinate ai servizi di quartiere DI/RO – aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso <i>Aree per il verde e i servizi privati</i> H1, H1. - zone destinate a servizi privati H2, H2. - zone destinate a verde privato H3 - zone destinate a parcheggi privati <i>Aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale</i> T01 - aree archeologiche a tutela 01 T02 - aree archeologiche a tutela 02 RNP,RL - riserve naturali provinciali e riserve locali ZSC - zone speciali di conservazione APF - aree di protezione fluviale - aree di protezione dei laghi - rete idrografica PTC - parco “delle Tre Cime e della Val di Gola” ARA - aree di recupero ambientale - aree di tutela ambientale e beni ambientali <i>Aree per l'uso e lo sfruttamento delle risorse naturali</i> L1 - aree per le attività estrattive L2 - aree sciabili <i>Aree di tutela per la sicurezza del territorio e degli insediamenti</i> (omissis)
--	--

Modifiche all’articolo 70 - Definizione

Il comma 2 viene modificato con l’inserimento nell’elenco delle zone, dopo la zona “H2 - zone destinate a verde privato”, della nuova zona “H3 - zone destinate a parcheggi privati”.
Il testo dell’articolo non è stato oggetto di modifiche in adozione definitiva.

Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 (testo evidenziato in grassetto). Testo non modificato in adozione definitiva.
Art. 70 - Definizione 1. Le zone per il verde e i servizi privati sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio di edifici esistenti nonché alla realizzazione di parcheggi privati, di impianti sportivi di carattere privato, anche coperti, con i relativi servizi per gli utenti. 2. Tali aree si articolano nelle seguenti zone: H1 - zone destinate a servizi privati H2 - zone destinate a verde privato	Art. 70 - Definizione 1. Le zone per il verde e i servizi privati sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio di edifici esistenti nonché alla realizzazione di parcheggi privati, di impianti sportivi di carattere privato, anche coperti, con i relativi servizi per gli utenti. 2. Tali aree si articolano nelle seguenti zone: H1 - zone destinate a servizi privati H2 - zone destinate a verde privato H3 - zone destinate a parcheggi privati

Nuovo articolo 72 bis - H3: Zone destinate a parcheggi privati

A seguito dell’introduzione nella cartografia del PRG della nuova zona “H3: Zone destinate a parcheggi privati”, dopo l’articolo “72 – H2: Zone destinate al verde privato” viene inserito il nuovo articolo “72 bis - H3: Zone destinate a parcheggi privati”.

Il comma 1 descrive la nuova zona H3 e disciplina le possibilità di intervento, fissando esclusivamente la percentuale minima di superficie permeabile e l’altezza massima Hp delle strutture emergenti dal terreno.

Il comma 2 dispone per le zone H3 la conformità urbanistica per la realizzazione di parcheggi privati da realizzare per il rispetto degli standard, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP).

Il comma 3 disciplina la possibilità di utilizzo delle zone H3 per la realizzazione di spazi di parcheggio anche in eccedenza rispetto a quelli previsti come standard. Al fine di minimizzare gli effetti negativi sulle aree circostanti legati al traffico indotto, qualora il numero dei posti auto extra standard sia maggiore di 10 questa possibilità è subordinata alla sottoscrizione, con il servizio del Comune di Trento che si occupa di mobilità e aree di sosta, di una convenzione che definisca le aree di influenza del parcheggio e le modalità di attribuzione degli spazi di sosta. Si dispone inoltre che nell’ambito delle politiche della mobilità e della sosta, la convenzione con il Comune di Trento potrà definire l’uso pubblico, anche solo per periodi o fasce orarie, degli spazi di sosta realizzati.

Il comma 4 fissa i criteri ecologici e di lotta ai cambiamenti climatici a cui si dovranno ispirare la progettazione e la realizzazione degli spazi di parcheggio disciplinati da questo articolo. A tal fine si dispone che la documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo dovrà essere integrata dal progetto di sistemazione a verde della superficie del parcheggio e si forniscono alcune indicazioni per le sistemazioni a verde dei parcheggi solo a raso e per quelli interrati. Con emendamento approvato dal Consiglio comunale in prima adozione è stato disposto che, alla fine del comma 4, venga aggiunto il testo “In tutti i casi sono previste vasche di laminazione dimensionate in rapporto alle superfici rese impermeabili per favorire la laminazione delle acque meteorologiche.”.

Il testo dell’articolo non è stato oggetto di modifiche in adozione definitiva.

Articolo non presente nelle norme tecniche di attuazione del PRG vigente	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 (testo evidenziato in grassetto). Testo non modificato in adozione definitiva.
	Art. 72 bis - H3: Zone destinate a parcheggi privati 1. Queste zone sono destinate alla realizzazione di spazi di parcheggio privati, a raso e/o totalmente interrati, nel rispetto esclusivamente dei seguenti indici: - superficie permeabile per parcheggi a raso %Sf > 50% - superficie permeabile per parcheggi interrati %Sf > 10% Fuori terra è ammessa la sola realizzazione di volumi tecnici e degli accessi al parcheggio interrato, quali vani scala e vani ascensore, nel limite di altezza (Hp) massima dell’edificio o del corpo di fabbrica pari a 1 piano fuori terra. 2. Le zone H3 destinate a parcheggi privati sono urbanisticamente conformi alla realizzazione di spazi di parcheggio da realizzare per il rispetto degli standard, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP).

	3. Nelle zone H3 potranno essere realizzati spazi di parcheggio anche in eccedenza rispetto a quelli previsti come standard al precedente comma 2. Qualora il numero dei posti auto extra standard sia maggiore di 10, dovrà essere sottoscritta una convenzione con il Servizio del Comune di Trento che si occupa di mobilità e aree di sosta che definisca le aree di influenza del parcheggio e le modalità di attribuzione degli spazi di sosta. Nell’ambito delle politiche della mobilità e della sosta, la convenzione con il Comune di Trento potrà definire l’uso pubblico, anche solo per periodi o fasce orarie, degli spazi di sosta realizzati. 4. La realizzazione degli spazi di sosta di cui al presente articolo dovrà prevedere misure di riduzione degli impatti ecologici e climatici. A tal fine la documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo dovrà essere integrata dal progetto di sistemazione a verde della superficie del parcheggio. La sistemazione a verde dovrà individuare le soluzioni tecniche atte alla mitigazione dell’isola di calore e degli impatti ambientali generati dall’intervento e le azioni necessarie alla conservazione del verde e delle essenze vegetali. Nel caso di realizzazione di parcheggi a raso, la superficie fondiaria dovrà essere sistemata prevalentemente a verde. Deve essere messo a dimora almeno 1 albero ad alto fusto ogni 50 m² di superficie fondiaria, con un minimo di 1 albero. Inoltre potrà essere prevista la copertura dei posti auto con pergolati con essenze vegetali ombreggianti. Le alberature devono essere dotate di uno spazio libero e permeabile al loro intorno di almeno 1,5 m x 1,5 m non sormontabile dai veicoli e dotato di idonei dissuasori. Nel caso di realizzazione di parcheggi interrati dovranno essere individuate soluzioni tecniche atte a sistemare la superficie a verde, quali la realizzazione di vasche, la realizzazione di pergolati con essenze vegetali ombreggianti. Il franco di terreno dovrà avere un’altezza minima di cm 40. La superficie verde dovrà essere piantumata con almeno un albero o arbusto ogni 50 m² di superficie. In tutti i casi sono previste vasche di laminazione dimensionate in rapporto alle superfici rese impermeabili per favorire la laminazione delle acque meteorologiche.
--	---

Modifiche all’articolo 83 - Fasce di rispetto

Il comma 2 viene modificato con l’inserimento nell’elenco delle zone definite “aree specificatamente destinate all’insediamento”, dopo la zona “H2”, della nuova zona “H3”.
Il testo dell’articolo non è stato oggetto di modifiche in adozione definitiva.

Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente con le parti abrogate dalla Variante 2024 (testo barrato)	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 (testo evidenziato in grassetto). Testo non modificato in adozione definitiva.
Art. 83 - Fasce di rispetto 1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei depuratori e quelle destinate alla formazione di corridoi ambientali. Tali aree sono inedificabili ad eccezione: - delle recinzioni; - delle opere di infrastrutturazione del territorio; - degli impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra; - degli interventi espressamente previsti ai successivi commi. 2. <u>Fasce di rispetto stradali e ferroviarie</u>: il PRG non riporta la classificazione delle strade tra esistenti, da potenziare o di progetto, essendo tutte identificate come zona F2. Ai fini della misurazione delle fasce di rispetto si intendono: - strade esistenti quelle fisicamente esistenti - strade di progetto quelle non fisicamente esistenti - strade da potenziare come una fattispecie ricompresa nelle strade esistenti. La larghezza delle fasce di rispetto stradali è quella indicata in cartografia di PRG. Quando non risultano indicate nella cartografia di PRG, le fasce di rispetto stradale si intendono comunque previste lungo tutta la viabilità di PRG, fatta eccezione per le zone Ais e Acc dove non sono previste fasce di	Art. 83 - Fasce di rispetto 1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei depuratori e quelle destinate alla formazione di corridoi ambientali. Tali aree sono inedificabili ad eccezione: - delle recinzioni; - delle opere di infrastrutturazione del territorio; - degli impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra; - degli interventi espressamente previsti ai successivi commi. 2. <u>Fasce di rispetto stradali e ferroviarie</u>: il PRG non riporta la classificazione delle strade tra esistenti, da potenziare o di progetto, essendo tutte identificate come zona F2. Ai fini della misurazione delle fasce di rispetto si intendono: - strade esistenti quelle fisicamente esistenti - strade di progetto quelle non fisicamente esistenti - strade da potenziare come una fattispecie ricompresa nelle strade esistenti. La larghezza delle fasce di rispetto stradali è quella indicata in cartografia di PRG. Quando non risultano indicate nella cartografia di PRG, le fasce di rispetto stradale si intendono comunque previste lungo tutta la viabilità di PRG, fatta eccezione per le zone Ais e Acc dove non sono previste fasce di

rispetto, con le seguenti larghezze: - per le strade esistenti all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 5 metri misurati dal limite della piattaforma stradale; - per le strade esistenti all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 7 metri misurati dal limite della piattaforma stradale; - per le strade non esistenti e quindi di progetto all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 5 metri misurati dal limite della zona F2; - per le strade non esistenti e quindi di progetto all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 7 metri misurati dal limite della zona F2. La definizione di piattaforma stradale e le relative modalità di misurazione sono quelle previste dalla normativa provinciale in materia. Ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto sopra indicate, sono definite “aree specificatamente destinate all'insediamento” le zone B, C, D, F, G, H1 e H2; pertanto quelle non ricomprese in tale elenco sono soggette alla disciplina delle fasce di rispetto per le strade all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento. Le fasce di rispetto ferroviarie non sono indicate in cartografia ma si intendono previste lungo tutte le ferrovie secondo le misure stabilite dalla normativa in materia. Nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie è ammessa l'edificazione secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche provinciali in materia. Nelle fasce di rispetto stradali sono consentite inoltre: - le sistemazioni delle pertinenze esterne degli edifici che costituiscono interventi liberi ai sensi della legge provinciale; - i parcheggi scoperti, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili e sempreché non comportino la costruzione di manufatti, né fuori terra né interrati; - la realizzazione di eventuali sporgenze degli edifici, quali balconi scoperti, pensiline e gronde, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a m 1,50 e sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a m 3,50; - gli spazi e i manufatti per la raccolta dei rifiuti di cui al Regolamento edilizio comunale. In caso di ampliamento degli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, l'ampliamento laterale è ammesso a condizione che non sia superiore al 50% del volume fuori terra (Vft) preesistente. (omissis)	rispetto, con le seguenti larghezze: - per le strade esistenti all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 5 metri misurati dal limite della piattaforma stradale; - per le strade esistenti all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 7 metri misurati dal limite della piattaforma stradale; - per le strade non esistenti e quindi di progetto all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 5 metri misurati dal limite della zona F2; - per le strade non esistenti e quindi di progetto all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento: 7 metri misurati dal limite della zona F2. La definizione di piattaforma stradale e le relative modalità di misurazione sono quelle previste dalla normativa provinciale in materia. Ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto sopra indicate, sono definite “aree specificatamente destinate all'insediamento” le zone B, C, D, F, G, H1, H2 e H3; pertanto quelle non ricomprese in tale elenco sono soggette alla disciplina delle fasce di rispetto per le strade all'esterno delle aree specificatamente destinate all'insediamento. Le fasce di rispetto ferroviarie non sono indicate in cartografia ma si intendono previste lungo tutte le ferrovie secondo le misure stabilite dalla normativa in materia. Nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie è ammessa l'edificazione secondo quanto previsto dalle norme urbanistiche provinciali in materia. Nelle fasce di rispetto stradali sono consentite inoltre: - le sistemazioni delle pertinenze esterne degli edifici che costituiscono interventi liberi ai sensi della legge provinciale; - i parcheggi scoperti, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili e sempreché non comportino la costruzione di manufatti, né fuori terra né interrati; - la realizzazione di eventuali sporgenze degli edifici, quali balconi scoperti, pensiline e gronde, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a m 1,50 e sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a m 3,50; - gli spazi e i manufatti per la raccolta dei rifiuti di cui al Regolamento edilizio comunale. In caso di ampliamento degli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, l'ampliamento laterale è ammesso a condizione che non sia superiore al 50% del volume fuori terra (Vft) preesistente. (omissis)
--	--

Modifiche all’articolo 97 - Localizzazione delle strutture commerciali al dettaglio negli insediamenti storici e all'esterno degli insediamenti storici
Il comma 3 viene modificato con l’inserimento nell’elenco delle zone, dopo la zona “H1 destinate a servizi privati”, della nuova zona “H3 - zone destinate a parcheggi privati”.
Il testo dell’articolo non è stato oggetto di modifiche in adozione definitiva.

Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente	Testo delle norme tecniche di attuazione del PRG con le modifiche introdotte dalla Variante 2024 (testo evidenziato in grassetto). Testo non modificato in adozione definitiva.
Art. 97 - Localizzazione delle strutture commerciali al dettaglio negli insediamenti storici e all'esterno degli insediamenti storici (omissis) 3. Non sono compatibili con la destinazione commerciale, fermo restando quanto regolamentato in materia di attività commerciale dalle norme di attuazione del PUP, dalle norme urbanistiche provinciali in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche, da specifiche normative di settore o da altre normative o piani e progetti autorizzati, le seguenti zone: - D3a zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura; - D7a zone terziarie e direzionali speciali;	Art. 97 - Localizzazione delle strutture commerciali al dettaglio negli insediamenti storici e all'esterno degli insediamenti storici (omissis) 3. Non sono compatibili con la destinazione commerciale, fermo restando quanto regolamentato in materia di attività commerciale dalle norme di attuazione del PUP, dalle norme urbanistiche provinciali in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-orto-vivaistiche, da specifiche normative di settore o da altre normative o piani e progetti autorizzati, le seguenti zone: - D3a zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura; - D7a zone terziarie e direzionali speciali;

- D10 e D10id zone interportuali, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del successivo art. 101 delle presenti norme in materia di commercio all'ingrosso; - E1 zone agricole di interesse primario; - E2 zone agricole di interesse secondario; - E3 zone agricole di particolare tutela; - E4 zone a bosco; - E5 zone a pascolo; - E6 zone improduttive; - F2 destinate alla viabilità e F4 verde di protezione e di arredo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; - Aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso, nel rispetto di quanto disposto dall art. 68 bis delle presenti norme; - H1 destinate a servizi privati; - L1 aree per le attività estrattive; - L2 aree sciabili. (omissis)	- D10 e D10id zone interportuali, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 del successivo art. 101 delle presenti norme in materia di commercio all'ingrosso; - E1 zone agricole di interesse primario; - E2 zone agricole di interesse secondario; - E3 zone agricole di particolare tutela; - E4 zone a bosco; - E5 zone a pascolo; - E6 zone improduttive; - F2 destinate alla viabilità e F4 verde di protezione e di arredo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; - Aree per discariche rifiuti inerti, per impianti di recupero rifiuti e per centri di rottamazione veicoli fuori uso, nel rispetto di quanto disposto dall art. 68 bis delle presenti norme; - H1 destinate a servizi privati; - H3 zone destinate a parcheggi privati; - L1 aree per le attività estrattive; - L2 aree sciabili. (omissis)
--	---